

R.G. 69/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
N° 932/2014
DEP. 29 APR 2014
CRON. 577
REP. 2381

Il Tribunale Ordinario di Venezia, sezione Specializzata in materia di imprese,
composto dai Magistrati

dott. FARINI Manuela presidente
dott. GUZZO Liliana giudice rel
dott. MARRA Anna Maria giudice
ha pronunciato la seguente

*oggetto: opposizione
delibera di fusione
ex art.
2503 cc*

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 69/2013 RG, promossa

da

A

rappresentata e difesa dagli avv.ti
domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to 1

con

-attrice opponente

Contro

B

e **C**

Convenute contumaci - *N*

Oggetto: opposizione delibera di fusione ex art 2503 cc

Conclusioni dell'attrice

Accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o pronunciare l'annullamento delle
delibere di approvazione del progetto di fusione di **C** s.p.a in **B**
s.p.a assunte dall'assemblea dei soci delle società **B** s.pa. in
data 26.10.212 (rep. 114.766 Notaio Rizzi di Vicenza) e dall'assemblea dei soci delle
società **C** s.pa. in data 26.10.212 (rep. 114.767 Notaio Rizzi di Vicenza) e
per l'effetto ordinarsi di non dar corso alla fusione.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze

RAGIONI DELLA DECISIONE

A

ha proposto opposizione ex art 2503 c.c. alle delibere di approvazione

del progetto di fusione di **C** s.p.a. in **B** s.p.a. assunte dall'assemblea dei soci della società **B** s.p.a. in data 26-10-2012 e dall'assemblea dei soci della società **C** s.p.a. in data 26-10-2012 chiedendo che venissero dichiarate inefficaci e/o nulle e/o che ne venisse pronunciato l'annullamento, con ordine di non dar luogo alla fusione.

A tal fine ha premesso di essere creditrice di **B** s.p.a. per rilevanti somme e altresì di aver prestato garanzia, su richiesta di **B** s.p.a. in favore di **D** per gli affidamenti concessi a **E** s.r.l., società rumena controllata da **C** s.p.a. sino all'ammontare di € 500.000.

Ha poi esposto che l'operazione di fusione deliberata dalle due società con le delibere qui opposte, pregiudicava le proprie aspettative di soddisfacimento dei crediti vantati verso **B** s.p.a. poiché la fusione avrebbe prodotto l'effetto di diminuire la consistenza patrimoniale della società incorporante incidendo in tal modo sulla garanzia che il patrimonio sociale rappresentava per essa creditrice di **B** s.p.a..

A tal fine ha affermato che **B** Sp.a. versava in una situazione di contingente difficoltà come desumibile dalla nota integrativa al bilancio 2011; che detta società aveva un credito verso la controllante **C** s.p.a. di € 3.725.962,00 destinato in ipotesi di fusione ad estinguersi per confusione determinando già in forza di ciò un'immediata diminuzione patrimoniale in capo alla **B** s.p.a. per corrispondente importo.. Ha poi affermato che dalla nota integrativa al bilancio di **C** s.p.a. al 31.12.2011 risultava che detta società presentava un indebitamento di ammontare pari ad € 5.584.293, indebitamento poi aumentato ad € 5.936.957 al 30.6.2012: a fronte di tale pesante indebitamento l'esame dei bilanci di **C**

s.p.a. evidenziava che si trattava di società priva di liquidità e patrimonialmente inconsistente: dalla operazione di fusione era dunque l'incorporanda a trarre vantaggio, vedendo estinguere la propria posizione debitoria senza liquidare il patrimonio allo stato di difficile valorizzazione mentre venivano a ricadere sulla controllata **B** s.p.a. le operazioni di sostegno finanziario a favore di altre società del gruppo tra cui, oltre ai finanziamenti diretti, gli impegni fideiussori assunti per € 359.931,00 nell'interesse di **F** S.r.l. e per € 197.673 nell'interesse di **G**, nonché l'impegno ad acquistare le quote della controllata **E** s.r.l. società le cui esposizioni debitorie **B** s.p.a. non aveva interesse ad accollarsi.

Ha evidenziato altresì che nel progetto di fusione era previsto che la società incorporante non modificasse il proprio capitale sociale a seguito della fusione e che tale scelta era collegata esclusivamente all'identità delle compagini societarie mentre mancava una chiara e corretta motivazione delle ragioni in forza delle quali fosse esclusa la garanzia suppletiva costituita a favore dei creditori dalla somma dei capitali nominali delle due società coinvolte nella fusione per

incorporazione.

Ha conclusivamente affermato che la fusione pregiudicava le aspettative di soddisfacimento dei crediti vantati dall'opponente verso **B** s.p.a. andando ad incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale di detta società.

Le convenute non si sono costituite in giudizio e sulle conclusioni della attrice, trascritte in premessa, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza de 18.9.2013 con termine di giorni 60 per deposito di conclusionale.

L'opposizione è fondata.

A ha documentalmente provato di esser creditrice di **B** s.p.a. per i seguenti importi:

- € 418.133,27 in forza del finanziamento chirografario sottoscritto in data 14.09.2007 per capitale residuo e rate scadute e insolute (doc 2 e 3);
- € 352.285,02 in forza di contratto di mutuo concluso con atto del 19.11.2010 a rogito Notaio Rizzi di Vicenza (rep. 111.834) per capitale residuo e rate scadute e insolute (doc.4 e 5);
- € 698.000,00 in forza del rapporto di anticipazione n. SI 6102612,51 (doc .6);
- € 30.500,00 in forza del rapporto di anticipazione n. SI 6102912,60 (doc 7);
- € 193.487,00 in forza del rapporto di anticipazione n. 2200709,70 (doc 8);
- € 359.508,06 in forza del rapporto di anticipazione n. 1573509,72 (doc 9);
- € 213.279,07 in forza del rapporto di anticipazione n. 36242,14 (doc10));
- € 246.565,01 in forza del saldo passivo del c/c n. 32159,77 (doc 11).

I debiti verso banche sono iscritti nel bilancio anteriore all'iscrizione di cui al terzo comma dell'art 2501 ter c.p.c.

Con le delibere qui opposte è stato deliberato di approvare il progetto di "fusione inversa" per incorporazione della controllante **C** s.pa. in **B** s.p.a..

Il pregiudizio alle ragioni creditorie della attrice, determinato dalla insufficienza patrimoniale della società risultante dalla fusione quale debitrice in luogo di quella originaria e, dalla ragionevole minor possibilità per la creditrice di soddisfazione dei propri crediti in caso di fusione, risulta innanzitutto dall'esame del bilancio della **C** s.p.a..

Dalla nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 (doc .20) emerge un indebitamento di € 5584.293 (divenuto al 30.6.2012 pari ad € 5.936.957,00 v. doc.17): a fronte di ciò l'attivo al 31.06.2012 (v. doc 17) è costituito, come ben evidenziato dalla attrice, quasi integralmente da immobilizzazioni: terreni e fabbricati per € 1.116.726,00, immobilizzazioni in corso e acconti per € 2.137.908,00, partecipazioni per € 4.284.020,00.

Dalla nota integrativa al bilancio 31.12.2011 (v.doc. 20) emerge che:

- il valore delle partecipazioni è in via preponderante dato (per € 2.732.487,00) dalla partecipazione nella controllata **B** s.p.a. iscritta in bilancio " con il metodo del patrimonio netto anziché al costo d'acquisto" in deroga all'art. 2423 bis c.c. (v. nota integrativa doc. 20, pag. 20) mentre le altre partecipazioni sono iscritte al valore di costo, ma, come rilevato dalla attrice, dall' esame del patrimonio netto delle controllate risulta che tale valore non è più attuale (la partecipazione del 75% in **E** è iscritta per € 816.000 a fronte di un patrimonio netto della società di € 345.481; la partecipazione in **G** è iscritta per € 954.804 a fronte di un patrimonio netto della società di € 84.941);
- le immobilizzazioni materiali sono costituite principalmente da immobile al grezzo acquistato nel 2009 sito nel Comune di Trissino (VI), per il cui completamento sono stati sostenuti costi per € 2.137.908,00 e nella nota integrativa al bilancio al 31.12.2011 si precisa che tale immobile non ha le caratteristiche per essere considerati strumentali all'attività d'impresa - doc. 20, pag.22 23- di tal che, come evidenziato dall'attrice, trattasi in buona sostanza di investimento immobiliare in beni non strumentali, effettuato in un momento di crisi del relativo mercato .

L'attivo circolante è rappresentato per la quasi totalità da crediti verso le controllate.

Risulta insomma che l'incorporanda **C** S.p.A. è, a fronte di forte indebitamento, scarsamente patrimonializzata e in crisi di liquidità. ✓

Risulta inoltre corretto il rilievo della attrice in ordine al fatto che nel progetto di fusione si prevede che la incorporante non modifichi proprio capitale sociale senza che siano state chiaramente indicate le ragioni in forza delle quali si escluda la "garanzia suppletiva" costituita a favore dei creditori dalla somma dei capitali nominali delle due società coinvolte nella fusione per incorporazione.

Sono condivisibili dunque le osservazioni dell'attrice secondo cui l'operazione di fusione è a vantaggio dell'incorporanda che in tal modo andrebbe ad estinguere la sua principale esposizione debitoria (verso **B** s.p.a.) senza liquidare il proprio patrimonio, che allo stato sembra di difficile valorizzazione, mentre detta operazione incide negativamente sulla consistenza patrimoniale di **B** S.p.a (che già versa in condizioni di scarsa liquidità), con evidente pregiudizio per le ragioni di credito dell'Istituto attore.

Va dunque accolta la opposizione alla fusione e per l'effetto vanno annullate le delibere opposte le spese di lite seguono la soccombenza

P.Q.M.

